



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Le caratteristiche e la durata dei fallimenti
e dei concordati preventivi

di Marina Calanca, Luigi Cipollini, Federico Fornasari, Silvia Giacomelli,
Giuliana Palumbo e Giacomo Rodano

Luglio 2023

Numero

786



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Le caratteristiche e la durata dei fallimenti
e dei concordati preventivi

di Marina Calanca, Luigi Cipollini, Federico Fornasari, Silvia Giacomelli,
Giuliana Palumbo e Giacomo Rodano

Numero 786 – Luglio 2023

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

LE CARATTERISTICHE E LA DURATA DEI FALLIMENTI E DEI CONCORDATI PREVENTIVI

di M. Calanca[†], L. Cipollini[†], F. Fornasari[§], S. Giacomelli[°], G. Palumbo[†] e G. Rodano[§]

Sommario

Utilizzando i dati del Ministero della Giustizia, il lavoro presenta nuove evidenze sul funzionamento dei fallimenti e dei concordati preventivi, le principali procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. Riguardo ai fallimenti, circa il 44 per cento delle procedure si chiude senza alcun riparto, con rilevanti differenze territoriali (35 per cento al Nord e più di 50 al Centro-Sud). Le procedure durano in media circa 7 anni, quasi 9 se vi è il riparto, 5 anni senza. La durata è più elevata al Sud, indipendentemente dall'esito; la fase della procedura che richiede più tempo è la liquidazione dei beni. Riguardo ai concordati preventivi, solamente il 20 per cento delle domande giunge all'omologazione e in circa il 20 per cento di questi casi la procedura si conclude con un fallimento. Quasi due terzi dei concordati omologati hanno una funzione liquidatoria. Dopo la riforma del 2012 è incrementato il numero di concordati omologati ma si è ridotto il tasso di ammissione (indice di un potenziale uso a fini dilatori); dopo quelle del 2013 e del 2015 si è ridotto l'utilizzo dello strumento senza un aumento del tasso di ammissione.

Codici JEL: G21, K10, K40.

Parole chiave: procedure concorsuali, efficienza della giustizia civile, crediti deteriorati.

DOI: 10.32057/0.QEF.2023.0786

Indice

1. Introduzione.....	5
2. Il dataset.....	8
3. Alcune evidenze sul funzionamento dei fallimenti	9
3.1 La modalità di chiusura	9
3.2 La durata complessiva della procedura	11
3.3 La scomposizione della durata dei fallimenti: la liquidazione dell'attivo.....	13
3.4 L'utilizzo dell'art. 102 l. fall.	17
3.5 I riparti parziali	18
3.6 L'accertamento del passivo	19
4. Il funzionamento dei concordati preventivi.....	20
4.1 La struttura della macro-fase giudiziale e gli esiti.....	21
4.2 La durata della macro-fase giudiziale.....	23
4.3 La macro-fase esecutiva dei concordati	24
4.4 Concordati liquidatori e in continuità aziendale.....	25
4.5 Un confronto tra le durate complessive dei fallimenti e dei concordati preventivi.....	26
4.6 Il funzionamento dei concordati in seguito ai recenti interventi legislativi	26
5. Considerazioni conclusive.....	29
Riferimenti bibliografici.....	31

[†] Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa. Le opinioni espresse sono degli autori e non impegnano il Ministero della Giustizia.

[§] Banca d'Italia, Divisione Economia e diritto, Dipartimento Economia e statistica. Le opinioni espresse sono degli autori e non impegnano la Banca d'Italia.

[°] Banca d'Italia, Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio. Le opinioni espresse sono degli autori e non impegnano la Banca d'Italia.

1. Introduzione¹

Il funzionamento delle procedure di ristrutturazione e di liquidazione giudiziale ha rilevanti implicazioni per il sistema economico. Da un lato, influenza *ex ante* le decisioni di finanziamento degli intermediari e, attraverso questa via, le scelte di investimento e occupazione da parte delle imprese (Rodano, 2021; Rodano et al., 2016). Dall'altro, incide *ex post* sulla riallocazione dei fattori produttivi quando un'impresa entra in crisi (Bernstein et al., 2019; McGowan e Andrews, 2016). Sebbene la rilevanza della regolamentazione delle crisi di impresa sia unanimemente riconosciuta, non vi è accordo riguardo al suo *design* ottimale. L'analisi dei *trade-off* fra le diverse opzioni regolamentari e la valutazione dell'efficienza del sistema richiede una valutazione empirica e, quindi, la disponibilità di dati (Garrido et al., 2019)².

Questo lavoro analizza il funzionamento e gli esiti delle procedure di fallimento e concordato preventivo che, dalla riforma del 2005-2006, rappresentano le principali procedure concorsuali presenti nell'ordinamento italiano.

Il fallimento riveste una preminentemente funzione liquidatoria, per quanto possa essere autorizzata la continuazione dell'attività durante lo svolgimento della procedura. L'obiettivo è la liquidazione dei beni, singolarmente oppure in blocco, al fine di distribuire il ricavato fra i creditori. Al momento della dichiarazione del fallimento, avviato principalmente su istanza dei creditori, ma anche del pubblico ministero o del debitore, la gestione dei beni è affidata a un curatore sotto la vigilanza del tribunale. Il concordato preventivo, invece, può essere aperto solo su istanza del debitore e può avere una funzione liquidatoria dei beni oppure garantire la continuazione dell'attività, da parte del medesimo imprenditore o di un terzo. Il debitore elabora un piano e una proposta per i creditori, che devono essere vagliati dal tribunale e approvati dai creditori stessi. Durante la procedura, l'imprenditore mantiene la gestione dell'impresa, sebbene sotto la sorveglianza di un commissario giudiziale.

Come evidenziato dalla Figura 1, che riporta il numero di procedure aperte nel 2019 per la gestione della crisi, la procedura liquidatoria è quella ampiamente più utilizzata³. Per quanto le imprese soggette a procedure concorsuali siano un numero limitato in confronto alla totalità delle imprese attive⁴, la loro esposizione complessiva verso il sistema bancario è significativa: tre anni prima

¹ Il lavoro ha beneficiato di un continuo confronto con i giudici Bruno Gian Pio Conca, Alessandro Farolfi e Francesco Vigorito; a loro un particolare ringraziamento per l'essenziale contributo offerto. Si ringraziano, inoltre, Barbara Fabbrini, Sauro Mocetti, Tommaso Orlando, Anna Rendina e i partecipanti ai *workshop* presso il Ministero della Giustizia e alla Banca d'Italia per commenti e suggerimenti.


² Nelle ultime due decadi, il diritto della crisi italiano è stato riformato in diverse occasioni, da ultimo con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa nel luglio del 2022. Tuttavia, la mancanza di dati rende estremamente complessa la valutazione del funzionamento del sistema di gestione delle crisi e degli effetti delle riforme. Un'eccezione è rappresentata da Rodano et al. (2016). Gli studi disponibili (Castelli et al., 2016; Danovi et al., 2018; Danovi et al., 2020) riguardano i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti e valutano la dimensione delle imprese, le loro condizioni finanziarie, gli esiti, i tassi di recupero e i costi delle procedure.

³ Sebbene la Figura 1 si riferisca alle procedure iscritte nel 2019, questa evidenza è stabile nel tempo.

⁴ Secondo i dati di fonte Cerved, tra le società di capitali attive nel 2015 (un'impresa è attiva se presenta un bilancio con ricavi e totale attivo positivi), la quota di quelle che hanno dichiarato un fallimento nel 2018 è pari allo 0.6 per cento, mentre lo 0.05 per cento ha presentato una domanda di concordato preventivo poi omologata. Il peso relativo delle imprese che avviano un fallimento è più o meno simile anche in termini di attivo (0.46 per cento), dipendenti (0.74) e debiti (0.72), mentre quello delle imprese che avviano un concordato preventivo è maggiore: 0.42 per cento in termini di attivo, 0.41

dell'avvio della procedura, quest'ultima ammontava infatti a circa 11,7 miliardi di euro (4,6 per i concordati preventivi e 7,1 per i fallimenti)⁵. Come termine di paragone, tra il 2016 e il 2019 il flusso di nuove sofferenze nette è stato di circa 22,8 miliardi in media all'anno⁶.

Figura 1 – Procedure aperte nel 2019 per tipo



Fonte: Elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Procedure iscritte nel 2019. La figura riporta le domande di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, e non il numero di accordi e concordati omologati.

Per analizzare il funzionamento e gli esiti delle procedure di fallimento e concordato preventivo questo lavoro si concentra su quelle definite nel 2019, utilizzando i dati del Ministero della Giustizia estratti dai registri informatizzati in uso presso gli uffici giudiziari e disaggregati a livello di singola procedura (fascicolo). Non è, invece, possibile valutare le condizioni economiche delle imprese oggetto della procedura, in quanto il fascicolo giudiziario non ne consente l'identificazione.

I principali risultati dello studio, che arricchiscono le evidenze disponibili, possono essere riassunti come segue.

Per quanto riguarda i fallimenti, l'analisi mostra che quasi la metà delle procedure (44,4 per cento) si conclude senza alcun riparto e quindi con nessuna soddisfazione per i creditori. Questo fenomeno è più rilevante al Centro (51,7 per cento) e al Sud (54,6 per cento) rispetto al Nord (35,5 per cento).

La durata media delle procedure fallimentari è di sette anni e un mese. È più elevata quando il fallimento si conclude con riparto (otto anni e nove mesi) ma è significativa anche quando termina senza riparto (cinque anni). La durata delle procedure senza riparto è quasi dimezzata (48 per cento in meno) quando non si effettua l'accertamento del passivo per la mancanza di attivo da distribuire

di dipendenti e 0.73 in termini di debiti. Questo riflette le significative differenze nelle dimensioni delle imprese che accedono alle due procedure. Mentre le imprese fallite nel 2018 avevano, nel 2015, un attivo leggermente minore (27 per cento) e un numero di dipendenti leggermente maggiore delle altre (18 per cento), le imprese per cui nel 2018 è stato omologato un concordato preventivo erano, nel 2015, quasi otto volte più grandi sia come attivo sia come dipendenti.

⁵ Si considerano procedure avviate nel 2019 secondo la base dati Infocamere. I dati sul credito sono presi dalla Centrale dei Rischi.

⁶ Secondo i dati della base dati statistica della Banca d'Italia sulle Sofferenze rettifiche - per settore e attività economica della clientela. Questa differenza è dovuta al fatto che diverse imprese, specialmente quelle di minori dimensioni che non sono soggette alla legge fallimentare, gestiscono le situazioni di difficoltà mediante strumenti diversi dalle procedure concorsuali.

(art. 102 l. fall.). Tuttavia, questa possibilità è utilizzata in meno di un terzo delle procedure chiuse senza riparto. Anche per la durata emergono significative eterogeneità territoriali: essa è sensibilmente più elevata al Sud, indipendentemente dall'esito della procedura.

Tra le diverse fasi della procedura, quella che richiede il tempo maggiore è la liquidazione dei beni che pesa per circa i due terzi della durata complessiva delle procedure chiuse con ripartizione e per più della metà in quelle chiuse senza ripartizione. Nell'ordinamento è prevista la possibilità che vi siano distribuzioni di somme ai creditori ancora prima della conclusione della procedura (riparti parziali): tuttavia essi avvengono solo nel 20 per cento dei casi in cui vi è ripartizione.

Relativamente ai concordati preventivi, solamente un quinto delle domande giunge alla definitiva approvazione del piano da parte dei creditori e del tribunale (omologazione). Per quel che riguarda la fase di esecuzione del piano, fra i concordati omologati, poco più dell'80 per cento viene eseguito con successo, mentre nei restanti casi viene dichiarato il fallimento dell'impresa. La fase giudiziale del concordato dura circa un anno e mezzo, quella esecutiva cinque anni e otto mesi.

Per quanto il concordato sia generalmente identificato come una procedura che ha come scopo la ristrutturazione, circa due terzi dei concordati preventivi omologati nel 2019 avevano finalità liquidatoria.

Con lo scopo di facilitare l'accesso al concordato, nel 2012 è stata introdotta la possibilità di presentare domanda in forma semplificata ("con riserva"), godendo della sospensione delle azioni esecutive durante la redazione del piano. A seguito di tale riforma è aumentato il numero di concordati omologati e quindi l'accesso allo strumento; allo stesso tempo è diminuito il tasso di ammissione, segnalando un potenziale uso del concordato con riserva a fini dilatori. Le riforme del 2013, volta a ridurre l'utilizzo strumentale del concordato con riserva, e del 2015, che pone limiti al concordato liquidatorio, hanno ridotto il numero assoluto di concordati iscritti e omologati, senza aumentare i tassi di ammissione e omologazione.

Le evidenze riportate in questo studio indicano che per ridurre la durata complessiva delle procedure liquidatorie è fondamentale comprimere la fase di liquidazione dei beni. A questo fine, le procedure devono essere aperte tempestivamente e non a distanza di anni dalla cessazione dell'attività e le azioni civili devono essere trattate speditamente. Alcune disposizioni del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (Codice della Crisi, d.lgs. n. 14/2019), entrato pienamente in vigore dal luglio 2022, come quelle relative alle procedure di allerta e al numero minimo di esperimenti di vendita, vanno in questa direzione, sebbene sia necessario agire anche rispetto alla specializzazione dei tribunali e dei professionisti coinvolti. L'elevata durata delle procedure che si chiudono senza alcun riparto indica che in alcuni casi sarebbe necessaria una più attenta valutazione iniziale da parte del curatore delle effettive prospettive di recupero.

Per quanto riguarda il concordato preventivo, invece, è difficile valutare quali siano gli elementi più significativi nel determinare il basso tasso di ammissione. Le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi, che ridefinisce il limite fra concordato preventivo e liquidatorio, aumenta la flessibilità nella predisposizione delle proposte e introduce il piano di ristrutturazione omologato, potrebbero favorire le procedure che prevedono la continuità dell'attività d'impresa, sebbene possano generare

un elevato tasso di contenzioso. Al contrario, i vincoli posti al concordato liquidatorio rischiano di ridurre significativamente l'utilizzo.

Il resto del lavoro è organizzato come segue. Nella Sezione 2 sono descritti i dati. Nelle Sezioni 3 e 4 sono presentate rispettivamente le evidenze sul funzionamento dei fallimenti e dei concordati preventivi. La Sezione 5 esprime alcune considerazioni conclusive.

2. Il dataset

Le analisi svolte in questo studio sono basate su dati provenienti dal *datawarehouse* della giustizia civile (DWGC)⁷. Il DWGC è alimentato dai registri del Sistema Informativo della Cognizione Civile Distrettuale (SICID) e del Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC) che sono utilizzati presso le corti di appello e i tribunali. Il DWGC permette di ricavare informazioni di dettaglio sui singoli procedimenti attingendo agli eventi che ne caratterizzano la storia processuale. Sulla base di questa informazione è stato possibile calcolare sia la durata complessiva di ciascuna procedura, misurata come differenza tra la data di iscrizione a ruolo e la data di pubblicazione del provvedimento di definizione, sia la durata delle singole fasi in cui si articola il procedimento.

Il campione dei fallimenti su cui vengono svolte le analisi⁸ seguenti comprende esclusivamente le procedure chiuse nell'anno 2019 con la ripartizione finale dell'attivo (*ex art. 118, comma primo, n. 3 l. fall.*, in seguito "con ripartizione") o a seguito dell'accertamento dell'incapienza della massa per la soddisfazione dei creditori e delle spese di procedura (*ex art. 118, comma primo, n. 4 l. fall.*, "senza ripartizione"). Invece, gli altri casi di chiusura non sono stati presi in considerazione perché irrilevanti dal punto di vista numerico all'interno del campione analizzato⁹.

Per l'analisi dei concordati preventivi si utilizzano due dataset diversi. Il primo comprende tutti i procedimenti¹⁰ la cui fase giudiziale è definita nel 2019¹¹ ed è stato per l'analisi della fase giudiziale. Tuttavia, questo dataset non consente l'analisi della fase esecutiva che per diverse delle procedure omologate nel 2019 non si ancora conclusa nel 2022, anno di estrazione dei dati dal DWGC. Pertanto, al fine di analizzare le fasi di esecuzione dei concordati omologati, si è costruito un secondo dataset,

⁷ Dati simili, sulle procedure esecutive immobiliari, sono stati utilizzati da Calanca et al. (2022).

⁸ Per quel che riguarda i fallimenti, la data di estrazione dal *datawarehouse* è il 15/03/2020. Come pulizia dei dati sono state eliminate le procedure per le quali non è presente l'evento di iscrizione a ruolo. Al netto di tale pulizia ed escludendo le procedure con altre modalità di chiusura, il dataset è composto da 13.683 procedimenti.

⁹ Le altre modalità di chiusura sono identificate dagli eventi "chiusura anticipata del fallimento *ex art. 118, n. 2, l.f.*" (225 procedure, 1,5 per cento delle procedure considerate), "chiusura fallimento per mancate insinuazioni al passivo *ex art. 118, n. 1, l. fall.*" (17 procedure, 0,1 per cento), "revoca fallimento a seguito di accoglimento opposizione *ex art. 18 l. fall.*" (222 procedure, 1,5 per cento) o altri eventi, quali "chiusura procedura per completa esecuzione del concordato", "decreto di chiusura della procedura approvazione del rendiconto e chiusura del fallimento" (113 procedure, 0,8 per cento). In 268 procedure (1,8 per cento) è presente più di uno o nessuno tra gli eventi di chiusura.

¹⁰ Sono inclusi nel campione solo i procedimenti iscritti secondo il rito "nuovo concordato preventivo".

¹¹ La data di estrazione dal *datawarehouse* è il 15/02/2022. Il dataset per l'analisi della fase giudiziale al netto della pulizia dei dati è composto da 1.622 procedimenti.

composto da tutti i procedimenti la cui fase esecutiva si è chiusa, per completa esecuzione o a seguito della dichiarazione di fallimento, nel 2019¹².


3. Alcune evidenze sul funzionamento dei fallimenti

Come esposto in precedenza (fig. 1), le procedure fallimentari sono significativamente più numerose rispetto ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione, a cui accedono quasi esclusivamente imprese di dimensione ampiamente superiori alla media (Danovi et al., 2020). In questa parte del lavoro, dopo aver analizzato le modalità di chiusura e la durata delle procedure, si effettua una scomposizione delle stesse in fasi per valutare come siano distribuiti i tempi fra le diverse attività che vengono svolte dopo l'apertura del fallimento, oltre all'individuazione dei casi in cui avvengono i riparti parziali, che anticipano la distribuzione di parte delle somme fra i creditori. Si riportano infine alcune evidenze relative all'attività di accertamento del passivo.

3.1. La modalità di chiusura

Il primo elemento delle procedure fallimentari che analizziamo è la modalità di chiusura. Nel campione, circa il 55 per cento delle procedure si conclude con ripartizione, mentre il 45 per cento si conclude senza alcuna ripartizione (fig. 2). Il numero a livello nazionale cela tuttavia significative differenze territoriali: mentre le procedure chiuse senza ripartizione si limitano al 35 per cento del totale al Nord, salgono a circa la metà nel Centro e al 55 per cento per le procedure che si aprono al Sud (fig. 3). L'analisi delle modalità di chiusura a livello di distretto di corte di appello, per quanto rispecchi quella delle macro-aree, mostra differenze rilevanti anche al loro interno (fig. 4).

Figura 2 – Modalità di chiusura delle procedure




Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

¹² Il dataset per l'analisi della fase esecutiva al netto della pulizia dei dati è composto da 418 procedimenti. Date le ridotte dimensioni di questo secondo dataset, si è preferito utilizzare il primo, più completo, per l'analisi della fase giudiziale.

La quota di procedure chiuse senza ripartizione non sembra essersi modificata nel tempo: dati relativi alle procedure fallimentari definite nel periodo 2000-2007 (di fonte Istat) indicano una percentuale di procedure chiuse senza ripartizione del 45 per cento, sostanzialmente identica a quella riscontrata nel nostro campione. Dai dati Istat è possibile ricavare anche il tasso di recupero effettivo, che considerando tutte le procedure, era del 9,8 per cento¹³ ma saliva al 17,1 per quelle chiuse con ripartizione¹⁴.


Figura 3 – Modalità di chiusura per area geografica



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

In assenza di dati aggiornati sul tasso di recupero delle procedure fallimentari, la quota di procedure che si chiude senza alcuna ripartizione è una prima misura della soddisfazione dei creditori.

Figura 4 – Modalità di chiusura per distretto



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

¹³ Il tasso di recupero era pari al 6,4 per cento per i crediti chirografari e al 30,5 per cento per quelli privilegiati.


¹⁴ Il tasso di recupero di tutte le procedure chiuse con ripartizione era pari al 17,1 per cento dei debiti in media: 11,5 per i chirografari e 52,4 per i privilegiati.

Non è semplice dedurre, in assenza di ulteriori dati rispetto alle imprese fallite, se l'eterogeneità territoriale del fenomeno sia dovuta alla gravità dello stato d'insolvenza al momento in cui la procedura viene iniziata, all'efficienza dei tribunali e dei professionisti che si occupano della liquidazione dell'attivo, alle diverse caratteristiche delle imprese operanti nei territori, oppure a ragioni di natura economica (quali ad esempio l'andamento del ciclo o lo sviluppo e l'andamento del mercato immobiliare) o culturale, che rendono maggiormente difficoltoso cedere sul mercato i beni degli imprenditori falliti al Centro e al Sud.

3.2. La durata complessiva della procedura

Oltre ai tassi di recupero per i creditori, un secondo fattore di valutazione dell'efficacia delle procedure fallimentari è rappresentato dai tempi necessari per il recupero delle somme. Per misurare questo dato, si calcola il tempo trascorso fra la data di iscrizione a ruolo e l'evento di chiusura¹⁵.

Figura 5 – Durata delle procedure



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

Tuttavia, mentre questo dato permette di valutare la durata complessiva del procedimento giudiziario, il momento in cui vengono versate materialmente le somme ai creditori è generalmente antecedente e corrisponde alla data del riparto finale e degli eventuali riparti parziali.


In generale, la durata media delle procedure è leggermente superiore ai sette anni, mentre la durata mediana si attesta a poco più di cinque anni (fig. 5). La differenza fra media e mediana suggerisce che siano presenti diverse procedure con una durata particolarmente elevata.

Le procedure che si concludono con ripartizione (fig. 6) sono significativamente più lunghe (mediana superiore ai sei anni) di quelle che si chiudono senza ripartizione (mediana di circa tre anni). Anche analizzando la durata delle procedure separatamente per tipo di chiusura permangono differenze

¹⁵ Nei pochi casi in cui ci sono più eventi di chiusura o nessun evento di chiusura, si usa la distanza in giorni tra l'iscrizione a ruolo e l'ultimo evento registrato per la procedura. Qualora si utilizzasse per tutte le procedure l'ultimo evento registrato come modo di identificare la durata al posto dell'ultimo evento di chiusura, le differenze sarebbero minime.


significative fra la media e la mediana: il problema della presenza di procedure particolarmente lunghe affligge quindi tutte le procedure, a prescindere della presenza della liquidazione dell'attivo.

Figura 6 – Durata delle procedure per tipo di chiusura



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

Figura 7 – Durata mediana delle procedure per area geografica




Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

La durata dei fallimenti è molto differenziata tra le diverse aree del paese: le procedure al Sud durano di più rispetto al Nord e al Centro (fig. 7)¹⁶. Nel caso in cui la procedura si chiuda con ripartizione, la durata mediana al Sud è circa il doppio della durata mediana al Centro e superiore al doppio delle procedure chiuse al Nord. Questa eterogeneità a livello di macro-area geografica nasconde rilevanti differenze anche a livello di distretto di tribunale all'interno delle stesse aree, in particolare per le procedure chiuse con ripartizione al Sud (fig. 8). Seppure significative, sono minori le differenze nelle durate mediane delle procedure chiuse senza ripartizione nelle diverse aree del paese, suggerendo che

¹⁶ La maggiore durata delle procedure nel meridione è confermata anche se si considerano le medie al posto delle mediane.

una parte dei divari territoriali osservati sia imputabile a una maggiore difficoltà di liquidazione degli attivi al Sud.

Figura 8 – Durata mediana delle procedure per distretto



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

3.3. La scomposizione della durata dei fallimenti: la liquidazione dell'attivo

All'interno delle procedure fallimentari vengono svolte due categorie di attività, che procedono in contemporanea e che contribuiscono a determinarne la durata: da un lato quelle relative alla liquidazione dell'attivo, volte alla vendita dei beni (singolarmente o in blocco) dell'impresa fallita, alla cessione dei contratti e all'esercizio delle azioni civili (revocatorie, di responsabilità, ecc.) volte a reintegrare la massa fallimentare; dall'altro lato quelle volte all'accertamento del passivo, che mirano a ricostruire l'esatta situazione debitoria dell'impresa e a stabilire l'ordine di soddisfacimento dei creditori. L'analisi si è concentrata principalmente sulla liquidazione dell'attivo poiché, sebbene proceda di pari passo con l'accertamento del passivo, richiede un tempo mediamente maggiore e dunque incide in misura più rilevante sulla durata complessiva della procedura.

Per analizzare quali siano le attività che assorbono maggior tempo nella liquidazione dell'attivo, le procedure sono state scomposte in fasi; le fasi non sono direttamente presenti nel fascicolo giudiziario, ma possono essere desunte a partire dagli eventi dello stesso. Le durate delle fasi processuali sono state calcolate individuando una serie di eventi significativi che ne definiscono l'inizio e la fine, segnando il passaggio da una fase a quella successiva. Gli eventi chiave utilizzati sono riportati sinteticamente nella Tabella 1.

Le fasi individuate sono quella di preparazione e approvazione del programma di liquidazione, la liquidazione dell'attivo, l'approvazione del rendiconto, il deposito del piano di riparto, l'approvazione del piano di riparto e la chiusura della procedura.

La fase di elaborazione del programma di liquidazione si apre con l'iscrizione a ruolo del procedimento e comprende le attività svolte per l'avvio della liquidazione (accettazione dell'incarico da parte del curatore, apposizione dei sigilli, ecc.), per l'accertamento delle cause e circostanze del

fallimento (relazione del curatore), per l’inventario dei beni che compongono l’attivo (redazione dell’inventario), fino all’approvazione del programma di liquidazione da parte del comitato dei creditori (ricomprende dunque anche l’eventuale approvazione di atti di liquidazione urgenti prima dell’approvazione del programma, la disposizione dell’esercizio provvisorio dell’attività o dell’affitto d’azienda).


Tabella 1 – Gli eventi chiave per l’individuazione delle fasi dei fallimenti

FASE	DESCRIZIONE	EVENTI CHIAVE*
Programma di liquidazione	La parte della procedura sino all’approvazione del programma di liquidazione.	Iscrizione a ruolo (inizio) Approvazione programma di liquidazione (fine)
Liquidazione	La parte in cui il curatore ed i suoi ausiliari procedono alla liquidazione dell’attivo	Deposito rendiconto
Rendiconto	Fase in cui, dopo il deposito del rendiconto finale, questo viene approvato dal giudice delegato	Approvazione rendiconto
Deposito riparto	Fase in cui il cui il curatore deposita il piano di riparto	Deposito riparto
Riparto	Fase in cui viene approvato il piano di riparto	Approvazione riparto
Chiusura	Fase in cui viene chiusa la procedura fallimentare	Chiusura del fallimento
* Le fasi successive all’approvazione del programma di liquidazione iniziano con l’evento che conclude la fase precedente.		

La fase di liquidazione comprende tutte le attività volte alla realizzazione dell’attivo: le operazioni di vendita, l’eventuale affitto dell’azienda, l’esercizio delle azioni revocatorie, di responsabilità e altre azioni civili volte a reintegrare il patrimonio. Tuttavia, a causa della mancanza di dati, non è possibile ricostruire esattamente quali tipologie di attività vengano svolte dal curatore nelle diverse procedure. La fase termina con il deposito del rendiconto, ove il curatore espone analiticamente le operazioni e le attività svolte. La fase in cui viene approvato il rendiconto è seguita dal deposito del riparto e dall’ordine di riparto da parte del giudice. Segue la chiusura della procedura fallimentare.

La scansione in fasi appena descritta rappresenta la vita processuale “normale” di una procedura fallimentare, che si chiude con una (seppur parziale) realizzazione dell’attivo da distribuire fra i creditori, mentre la fase del riparto manca nei casi di procedure che si chiudono senza ripartizione.


Figura 9 – Durata media delle fasi nelle procedure con ripartizione



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

La Figura 9 riporta la durata media delle diverse fasi delle procedure chiuse con ripartizione. La fase di liquidazione dell'attivo, che va dall'approvazione del programma di liquidazione al deposito del rendiconto, è quella che si estende più a lungo: in media dura circa 1300 giorni¹⁷. La mancanza di dati relativi alle specifiche attività liquidatorie (vendita dei beni, esercizio delle azioni giudiziarie, ecc.) non permette di identificare quali di queste vengano svolte più spesso e quali richiedano un tempo maggiore¹⁸.

Figura 10 – Durata media delle fasi nelle procedure senza ripartizione




Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.

¹⁷ La durata complessiva della procedura derivabile dalla Figura 9 è molto minore che nel campione completo. Ciò è dovuto al fatto che per identificare tutte le fasi è necessario che, all'interno del fascicolo della procedura, siano presenti tutti gli eventi rilevanti. Tuttavia, ciò si verifica solamente per un sottoinsieme delle procedure, caratterizzate da durate relativamente più brevi della media. Questo potrebbe derivare dal fatto che nelle procedure più vecchie gli eventi venivano inseriti con minore accuratezza (e quindi le procedure più vecchie non rientrano fra le procedure considerate in questo esercizio), oppure dal fatto che il corretto inserimento degli eventi nel registro è una *proxy* dell'efficienza organizzativa dell'ufficio giudiziario e quindi le procedure con tutti gli eventi risultano effettuate da uffici mediamente più efficienti.

¹⁸ I risultati con le durate mediani forniscono un quadro molto simile. La differenza principale tra media e mediana è particolarmente significativa soprattutto per la fase del programma di liquidazione, suggerendo la presenza di alcune procedure nelle quali tale fase risulta particolarmente lunga.

Per quanto riguarda la durata delle fasi nelle procedure che si concludono senza ripartizione (fig. 10), al netto dell'assenza della fase di riparto, la fase di elaborazione del programma di liquidazione, del rendiconto e di chiusura della procedura sono simili come durata a quelle delle procedure chiuse con ripartizione. La maggior differenza nella durata si riscontra nella fase di liquidazione, che risulta pressoché dimezzata, ma sempre molto lunga: essa dura in media 800 giorni, più della metà della durata media complessiva di queste procedure. Questo potrebbe dipendere sia dall'esercizio infruttuoso di azioni civili, sia dall'esperimento di diversi tentativi, parimenti infruttuosi, di cessione dei beni delle imprese fallite.

Figura 11 – distribuzione delle procedure in base alla durata



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019. La figura riporta, separatamente per le procedure chiuse con e senza ripartizione, la distribuzione del rapporto tra la durata complessiva della procedura (a sinistra) e della fase di liquidazione (a destra) e la media delle rispettive distribuzioni.


La Figura 11 mostra la distribuzione delle procedure in base alla durata totale (pannello di sinistra) e della sola fase di liquidazione (pannello di destra)¹⁹. Per quanto le curve presentino un andamento simile, in entrambi i casi la distribuzione delle procedure concluse senza ripartizione mostra una più elevata variabilità rispetto a quella delle procedure chiuse con ripartizione, in particolare con code significativamente più grandi. La significativa coda sinistra delle procedure particolarmente brevi rispetto alla media è spiegabile con la presenza di procedure ove sia completamente assente l'attivo da liquidare che vengono chiuse rapidamente. La coda destra di procedure particolarmente lunghe potrebbe essere spiegata dalla prosecuzione di azioni civili che poi si rivelino infruttuose (in sede di merito o esecutiva) oppure dall'impossibilità di liquidare i beni dell'impresa.

¹⁹ Dato che le procedure definite senza ripartizione sono in media più brevi di quelle con ripartizione, per evidenziare meglio le differenze nella distribuzione, la Figura 11 riporta la distribuzione del rapporto tra la durata di una procedura e la media delle durate (per quel tipo di procedure). Pertanto entrambe le distribuzioni hanno media pari a 1.

3.4. L'utilizzo dell'art. 102 l. fall.


Nelle procedure che si chiudono senza realizzo, una possibile determinante della minor durata media è l'emanazione del decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo poiché non può essere acquisito alcun attivo da distribuire ai creditori (*ex art. 102 l. fall.*).

Figura 12 – utilizzo articolo 102



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti senza ripartizione nel 2019

Figura 13 – durata procedure e utilizzo articolo 102



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti senza ripartizione nel 2019.

La Figura 12 evidenzia che si ricorre all'articolo 102 l. fall., in percentuale alle procedure chiuse senza ripartizione, in misura maggiore al Sud (1/4 dei casi) e al Centro (1/3) piuttosto che al Nord (meno di 1/5). In presenza del decreto *ex art. 102 l. fall.*, la media della durata complessiva della procedura rispetto agli altri casi di chiusura senza ripartizione è quasi dimezzata (fig. 13). Questa riduzione è dovuta principalmente alla significativa riduzione dei tempi delle fasi dell'approvazione del programma di liquidazione e di liquidazione (fig. 14).


3.5. I riparti parziali

Per valutare in quanto tempo i creditori ricevono effettivamente quanto dovuto non è sufficiente considerare esclusivamente il tempo intercorso fra l'apertura della procedura e il riparto finale. L'art. 110 l. fall. dispone che ogni 4 mesi (o nel termine diverso stabilito dal giudice delegato), a partire dalla comunicazione dell'esecutività dello stato passivo, il curatore presenti un prospetto delle somme disponibili e del progetto di ripartizione (che rispetta l'ordine dei crediti ammessi al passivo).

Figura 14 – distribuzione delle procedure in base alla durata

Senza articolo 102


Con articolo 102



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti senza ripartizione nel 2019.

Tuttavia, fra le procedure che si chiudono con ripartizione, la percentuale di quelle in cui sono presenti riparti parziali è piuttosto limitata: leggermente superiore al 20 per cento al Nord e intorno al 10 per cento al Sud (fig. 15). In presenza di riparti parziali, il tempo prima del primo riparto è significativamente minore rispetto a quello del riparto finale, ma rimane comunque significativo (fig. 16).

Figura 15 – percentuale di procedure con riparto parziale




Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti con ripartizione nel 2019

3.6. L'accertamento del passivo

Contemporaneamente alla liquidazione dell'attivo, si procede all'accertamento del passivo e alla classificazione dei creditori per valutarne l'ordine al fine del riparto delle somme realizzate.


Figura 16 – tempi per primo riparto parziale e finale



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti con ripartizione nel 2019

La Figura 17 riporta i tempi di approvazione dello stato passivo. L'art. 16, comma primo, n. 4 prevede che la sentenza di fallimento fissi il giorno dell'adunanza per l'esame dello stato passivo entro un termine di 120 giorni (estendibile a 180 in caso di particolare complessità della procedura) dal deposito della sentenza stessa. Visto che il tempo medio per l'approvazione dello stato passivo è di poco superiore a questa durata, è lecito supporre che il termine per lo svolgimento dell'adunanza sia generalmente rispettato. Inoltre, rispetto a quanto avviene per la liquidazione dell'attivo, si riscontrano minori differenze territoriali nella durata dell'accertamento.

Figura 17 – approvazione dello stato passivo



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Fallimenti definiti nel 2019.


In caso di insinuazioni al passivo da parte dei creditori oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo (c.d. insinuazioni tardive²⁰ e ultra-tardive²¹) si procede alla formazione e all'approvazione di un nuovo stato passivo. L'ultima approvazione dello stato passivo, che richiede molto più tempo rispetto alla prima, è causata dalla presenza di insinuazioni ultra-tardive: l'ultima insinuazione avviene in media a più di 500 giorni dalla dichiarazione di fallimento, circa 50 giorni prima dell'approvazione finale dello stato passivo.

4. Il funzionamento dei concordati preventivi

Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi d'impresa che consente o la ristrutturazione dei debiti mantenendo la continuità dell'attività d'impresa (in forma diretta oppure indiretta²²), oppure la liquidazione dei beni. La procedura può essere iniziata solamente ad istanza del debitore e dovrebbe consentire agli imprenditori in crisi di affrontare lo stato di difficoltà economica o finanziaria, conservare il valore del complesso produttivo contribuendo al miglior soddisfacimento dei creditori e alla salvaguardia dell'occupazione, ed evitare il fallimento²³.

Al fine di analizzare il funzionamento e la durata delle procedure di concordato preventivo l'analisi le suddivide in due macro-fasi: da un lato, la fase giudiziale, che comprende tutti gli eventi sino alla mancata ammissione, alla mancata approvazione del concordato o all'eventuale omologazione del concordato. Qualora la fase giudiziale si concluda con l'omologazione (fig. 18), si apre la fase esecutiva del concordato, che può terminare con la sua completa esecuzione oppure con la dichiarazione di fallimento.

Figura 18 – le macro-fasi dei concordati preventivi



²⁰ Sono definite tardive le domande di ammissione presentate oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di approvazione dello stato passivo ed entro il termine di dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo.

²¹ Sono definite ultra-tardive le domande di ammissione presentate oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

²² Il concordato si definisce in continuità diretta se l'attività d'impresa continua ad essere esercitata dal medesimo imprenditore, si definisce invece in continuità indiretta se il complesso aziendale viene trasferito in capo ad un altro imprenditore.

²³ Non vi è accordo sul disegno ottimale delle procedure giudiziarie di ristrutturazione e l'effetto che un sistema più o meno *creditor friendly* ha sulla struttura finanziaria delle imprese. Da un lato, il rafforzamento dei diritti dei creditori potrebbe favorire la concessione di credito da parte degli intermediari finanziari, Rodano et al. (2016) and Closset et al. (2023); dall'altro lato, questo potrebbe influire negativamente sulla domanda di credito da parte delle imprese (Vig, 2013; Canipek et al., 2021).

In quanto segue, si analizza in primo luogo la fase giudiziale al fine di valutare quante delle domande di concordato giungano effettivamente all'omologazione (par. 4.1) e in quanto tempo (par 4.2). In secondo luogo, si analizzano in quanti dei concordati omologati si arriva alla completa esecuzione oppure la procedura si conclude con il fallimento dell'impresa. Anche in questo caso si analizza la durata della fase per entrambi gli esiti (par 4.3).

Il concordato è generalmente considerato una procedura di ristrutturazione giudiziale²⁴. Tuttavia, la funzione effettivamente svolta dal concordato dipende da cosa preveda il piano presentato dal debitore: il concordato in continuità mira a garantire la continuazione dell'attività imprenditoriale, direttamente da parte del debitore oppure indirettamente da un terzo previa cessione o affitto dell'azienda; il concordato liquidatorio costituisce invece un modo di cessione dei beni aziendali. Nel paragrafo 4.4 viene quantificata l'incidenza del concordato in continuità rispetto all'opzione liquidatoria. Nel paragrafo 4.5 si confrontano le durate complessive dei concordati preventivi e dei fallimenti.

Dal settembre 2012²⁵ le imprese in crisi possono presentare il concordato con riserva (c.d. concordato in bianco), in cui il debitore presenta una domanda estremamente semplificata e può beneficiare della protezione dalle azioni esecutive e cautelari per 120 giorni (prorogabili fino a 180), al termine dei quali deve presentare il piano, l'attestazione del professionista e la proposta²⁶. Da un punto di vista teorico, l'istituto può avere un effetto positivo, nella misura in cui facilita la presentazione delle domande di concordato e favorisce lo svolgimento delle trattative e la definizione di soluzioni negoziali, o negativo, nella misura in cui può facilitare utilizzi meramente opportunistici dello strumento per ottenere la sospensione delle azioni esecutive. Anche a seguito dell'elevato numero di domande presentate dopo la riforma del 2012, sono state apportate modifiche al testo normativo che dovrebbero attenuare la possibilità (e la convenienza) di utilizzi strumentali del concordato in bianco e, in generale, l'utilizzo del concordato a fini liquidatori. Al fine di valutare gli effetti dei diversi interventi normativi, nel paragrafo 4.6, si descrive l'andamento del numero di concordati iscritti e omologati in funzione della data di apertura della procedura.

4.1. La struttura della macro-fase giudiziale e gli esiti

La macro-fase giudiziale del concordato preventivo può essere suddivisa in differenti fasi che individuano i diversi momenti della procedura. Le fasi non sono direttamente presenti nel fascicolo giudiziario, ma possono essere desunte a partire dagli eventi dello stesso, seguendo una metodologia analoga a quella utilizzata per le procedure fallimentari.

Le fasi processuali sono state individuate considerando una serie di eventi significativi che ne definiscono l'inizio e la fine, segnando il passaggio da una fase a quella successiva, riportati

²⁴ Per una classificazione dei modelli di ristrutturazione stragiudiziali si vedano Stanghellini (2007) e, per un confronto internazionale, Financial Stability Board (2022).

²⁵ D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

²⁶ Il decreto, ispirato da un generale *favor* per lo strumento concordatario, consente altresì al debitore di contrarre finanziamenti prededucibili e di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati nel caso di concordato con continuità aziendale. In particolare, all'avvio della procedura il debitore presenta una domanda estremamente semplificata. Al ricorso devono essere allegati solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti. Il giudice concede un termine di massimo 120 giorni (prorogabili fino a 180) per presentare il piano, la proposta, l'attestazione e la restante documentazione.

sinteticamente nella Tabella 2. Le fasi individuate sono quella dell'ammissione della proposta di concordato, della sua approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione.

Tabella 2 – Gli eventi chiave per l'individuazione delle fasi dei concordati preventivi

FASE	DESCRIZIONE	EVENTI CHIAVE
Ammissione	La parte della procedura sino all'ammissione della domanda del debitore	Iscrizione a ruolo (inizio) Ammissione della domanda (fine)
Approvazione	La parte in cui i creditori votano sulla proposta del debitore	Approvazione del concordato
Omologazione	Fase in cui, dopo l'approvazione da parte dei creditori, il tribunale omologa il concordato	Omologazione
* Le fasi successive all'ammissione iniziano con l'evento che conclude la fase precedente.		

La fase di ammissione del concordato si apre con l'iscrizione a ruolo del procedimento e presenta differenti caratteristiche a seconda che la domanda di concordato sia "in bianco" oppure "ordinaria". Nel caso del concordato in bianco la domanda è presentata senza il piano allegato e l'attestazione del professionista, sebbene gli effetti sospensivi delle azioni esecutive e cautelari possono prodursi sin dal momento del deposito; in questo caso, il tribunale assegna un termine al debitore per il deposito del piano e dell'attestazione e in seguito procede alla decisione circa l'ammissibilità della domanda. Invece, qualora la domanda di concordato sia presentata completa di tutti i documenti il tribunale procederà direttamente alla decisione circa l'ammissione della domanda.


Qualora la domanda sia ammessa, comincia la fase di approvazione, ove i creditori, suddivisi eventualmente in classi, devono votare sulla proposta del debitore. Se il concordato viene approvato, il tribunale decide sull'omologazione o meno dello stesso²⁷. In caso di omologazione, inizia la macrofase di esecuzione del piano.

La Figura 19 riporta gli esiti delle 1.622 procedure di concordato, la cui fase giudiziale si è conclusa nel 2019. La percentuale di concordati ammessi è di poco inferiore ad un terzo (508); di questi circa i due terzi (334) viene approvato dai creditori; infine il 95,2 per cento dei concordati approvati (318) viene omologato. Pertanto, delle iniziali 1.622 domande di concordato iscritte a ruolo, circa in un caso su cinque (19,6 per cento) si giunge all'omologazione. Si deve evidenziare come un'elevata percentuale di concordati (68,7 per cento) non superi il primo vaglio di ammissibilità da parte del tribunale, mentre la larga maggioranza dei concordati ammessi è approvata dai creditori e la quasi totalità di questi viene omologata: l'alta percentuale di concordati non ammessi potrebbe essere

²⁷ Nel giudizio di omologazione il tribunale verifica la regolarità della procedura e l'esito della votazione, oltre a decidere su eventuali opposizioni.

influenzata dalle domande di concordato in bianco a cui non fa seguito il deposito del piano e vengono pertanto dichiarate inammissibili.

Figura 19 – Numero di procedure e fasi nei concordati



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi conclusi nel 2019.

4.2. La durata della macro-fase giudiziale


La Figura 20 riporta la media e la mediana della durata complessiva della parte giudiziale della procedura e delle singole fasi che la compongono (ci si riferisce alle sole procedure che si concludono con l'omologazione). La durata media del procedimento è di 526 giorni (un anno e cinque mesi) mentre la mediana è di 469 giorni (un anno e tre mesi). L'ammissione del concordato richiede in media 206 giorni (mediana 198 giorni), l'approvazione da parte dei creditori richiede in media 234 giorni (mediana 203 giorni), mentre l'omologazione richiede 86 giorni in media (mediana 68 giorni). Sia per quanto riguarda la durata totale, sia per le diverse fasi, non si riscontrano significative differenze fra medie e mediane, contrariamente a quanto avviene per i fallimenti; il numero di procedimenti estremamente lunghi o particolarmente brevi non è dunque molto significativo rispetto al campione (fig. 21).

In base ai dati disponibili non è possibile valutare direttamente il rispetto dei termini previsti dalla legge. La fase di approvazione richiede un lasso di tempo superiore ai 120 giorni previsti fra l'ammissione della domanda e l'approvazione del concordato²⁸. Tuttavia, parte di questo maggior tempo potrebbe dipendere da modifiche al piano o alla proposta intervenute dopo l'ammissione del concordato. Inoltre, la durata totale dei concordati supera i nove mesi dal ricorso²⁹ (prorogabili di sessanta giorni), per quanto questa durata può essere influenzata, oltre che dalle modifiche al piano, anche dalla presentazione della domanda con riserva.

²⁸Cfr. art. 163, comma 2, n. 2 l. fall.


²⁹Previsti dall'art. 181 l. fall.

Figura 20 – Durate medie e mediane della fase giudiziale dei concordati



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi conclusi nel 2019.

Figura 21 – distribuzione della durata delle fasi dei concordati omologati




Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi conclusi nel 2019.

4.3. La macro-fase esecutiva dei concordati

Il decreto di omologazione del concordato chiude la macro-fase giudiziale dello stesso e dà inizio alla fase esecutiva, che può terminare con successo, che coincide con la completa esecuzione del piano, oppure chiudersi con il fallimento del debitore, previa risoluzione o annullamento del concordato. L'analisi della durata della fase esecutiva ha richiesto la costruzione di un secondo dataset, che comprende tutti i procedimenti la cui fase esecutiva (e non quella giudiziale) si è chiusa nel 2019. Vista la sua durata, infatti, è plausibile che per molti concordati omologati nel 2019 la fase esecutiva non sia ancora terminata al momento dell'estrazione dei dati.

Figura 22 – gli esiti della fase esecutiva



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi con fase esecutiva conclusa nel 2019.

La Figura 22 mostra che dei 418 procedimenti presenti nel dataset, 351 sono terminati con la dichiarazione di completa esecuzione (82,4 per cento del totale); in questo caso la durata media della fase esecutiva è 2.054 giorni (cinque anni e otto mesi), quella mediana di 1.839 giorni (circa cinque anni). I restanti 67 procedimenti sono terminati con la dichiarazione di fallimento (17,6 per cento dei casi), avvenuta in media 1.509 giorni (quattro anni e due mesi) dopo l'omologazione.

4.4. Concordati liquidatori e in continuità aziendale

Sebbene la distinzione fra concordato in continuità o concordato liquidatorio non sia indicata nel DWGC, essa può essere ricavata indirettamente dall'analisi degli eventi della procedura. La presenza di eventi relativi alla nomina e all'accettazione del liquidatore permette di identificare il concordato come liquidatorio, mentre le altre procedure sono classificate come in continuità.

Per quanto il concordato preventivo venga generalmente considerato uno strumento volto prevalentemente alla ristrutturazione dell'impresa, dei 318 concordati preventivi omologati nel 2019, solamente 105 (pari a circa un terzo) prevedono la continuità aziendale mentre i restanti sono liquidatori. Il concordato è quindi solo in parte uno strumento utilizzato per la ristrutturazione dell'impresa e l'introduzione di requisiti più stringenti per i concordati liquidatori, come quelli previsti dai provvedimenti in materia del 2015³⁰, ha avuto l'effetto di diminuire il numero totale dei concordati (cfr. par. 5.5)³¹. La differenza fra la durata media della fase giudiziale dei concordati in continuità (506 giorni) e di quelli liquidatori (550 giorni) non è particolarmente significativa.


La fase esecutiva dei concordati liquidatori è leggermente più lunga di quella dei concordati in continuità aziendale. Infatti, fra i concordati in cui il piano viene eseguito completamente, i concordati in continuità durano 1849 giorni (poco più di cinque anni), mentre quelli liquidatori 2118 giorni

³⁰ Cfr. d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

³¹ Un ulteriore effetto deflattivo sui concordati potrebbe derivare dall'introduzione di requisiti più stringenti per il concordato liquidatorio nel codice della crisi.

(cinque anni e 10 mesi circa). Inoltre, qualora la fase esecutiva si chiuda con la dichiarazione di fallimento del debitore, questo viene dichiarato in media dopo 1101 giorni (circa tre anni) nel caso del concordato in continuità e dopo 1599 giorni (più di quattro anni) nel caso del concordato liquidatorio (fig. 23).

Figura 23 – la durata media dei concordati omologati (fase esecutiva)



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi con fase esecutiva conclusa nel 2019.

4.5. Un confronto tra le durate complessive dei fallimenti e dei concordati preventivi

È interessante raffrontare la durata media di un concordato concluso con la completa esecuzione del piano rispetto alla durata media di un fallimento chiuso con ripartizione. Questo confronto può dare esclusivamente delle indicazioni di massima: infatti le durate medie delle fasi giudiziali ed esecutive dei concordati sono ricavate da diversi *dataset* e quindi la loro somma può dare esclusivamente un ordine di grandezza sulla durata complessiva dei concordati.

La durata media di un concordato (senza distinguere se in continuità o liquidatorio) è di sette anni e un mese, mentre quella di un fallimento è di otto anni e nove mesi. Sebbene non siano disponibili informazioni rispetto ai tassi di recupero, né sia possibile individuare precisamente il momento effettivo della soddisfazione dei creditori, che potrebbe essere almeno in parte precedente rispetto alla conclusione di entrambe le tipologie di procedure, la durata media totale dei concordati è di oltre un anno e mezzo inferiore a quella dei fallimenti. Tale differenza potrebbe essere in parte dovuta anche ad un effetto di selezione, se al concordato preventivo accedono imprese in una condizione finanziaria migliore. Considerando separatamente i concordati in continuità e liquidatori si nota che la durata media totale di un concordato in continuità è di circa sei anni e mezzo, quasi due anni di meno rispetto alla chiusura di un fallimento, mentre quella dei concordati liquidatori è invece di sette anni e tre mesi, comunque inferiore alla durata dei fallimenti chiusi con ripartizione.

4.6. Il funzionamento dei concordati in seguito ai recenti interventi legislativi

Nel corso dell'ultimo decennio, l'istituto del concordato è stato soggetto a diversi interventi riformatori di segno opposto: mentre quello del 2012 ha facilitato la possibilità di farvi ricorso, quelli del 2013 e del 2015 hanno cercato di porvi dei limiti. È quindi interessante valutare come questi

interventi abbiano inciso sul numero di domande, sui tassi di ammissione e di omologazione, e sul numero totale dei concordati omologati.


A seguito dell'elevato numero di domande presentate dopo la riforma del 2012 (cfr. par. 4), temendo che il concordato in bianco venisse utilizzato principalmente con finalità dilatoria, sono state apportate modifiche al testo normativo che avrebbero dovuto attenuare questa possibilità; inoltre, sono stati posti limiti al concordato liquidatorio.

Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69³² ha aumentato i controlli sull'attività del debitore dal momento della domanda di concordato con riserva sino al deposito del piano, prevedendo che il tribunale possa nominare il commissario giudiziale per monitorare la condotta del debitore e disponendo che questo adempia a obblighi informativi periodici con cadenza almeno mensile.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83³³ ha disposto un'ulteriore restrizione della regolamentazione del concordato, sebbene non indirizzata direttamente al concordato in bianco. Nel concordato liquidatorio, si è prevista una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 20 per cento; per tutte le procedure di concordato, invece, si è richiesto che la proposta indichi l'utilità economicamente valutabile che il debitore garantisce a ciascun creditore ed è stato eliminato il meccanismo del silenzio assenso per l'approvazione della proposta da parte dei creditori.

La Figura 24 evidenzia in modo chiaro che l'introduzione del concordato in bianco ha portato a un significativo e repentino aumento delle domande a partire da metà del 2012; dalla riforma del 2013 il numero di domande di concordato si è drasticamente ridotto e ha continuato a diminuire nel 2014. La riforma del 2015 ha generato un ulteriore calo delle procedure iscritte. Negli anni successivi, il numero di domande di concordato è rimasto stabile, ma comunque ad un livello più alto rispetto a quello antecedente l'introduzione del concordato in bianco.

Figura 24 – numero di concordati iscritti, ammessi e omologati




Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi iscritti tra il 2011 e il 2019. Valori destagionalizzati. Le linee verticali tratteggiate sono in corrispondenza delle date dei principali interventi normativi: la linea rossa per il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, quella verde per il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e quella blu per il d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

³² Convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

³³ Convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

Tuttavia, il semplice aumento o diminuzione delle domande non è sufficiente per valutare gli effetti del concordato con riserva. A questo fine bisogna considerare i tassi di ammissione (concordati ammessi/iscritti) e di omologazione³⁴ (concordati omologati/ammessi) dei concordati nonché i numeri assoluti dei concordati ammessi e omologati. In particolare, il numero assoluto di concordati omologati consente di identificare quante imprese fanno effettivamente ricorso alla procedura per risolvere la situazione di crisi. I tassi di ammissione e omologazione permettono invece di identificare quale sia la “qualità” delle domande: una riduzione del tasso di ammissione è fisiologica quando si semplificano le modalità di presentazione della domanda, ma può almeno in parte essere dovuta ad un utilizzo “strumentale” del concordato (presentazione della domanda al solo fine di godere della sospensione delle azioni esecutive e cautelari).

Figura 25 – tasso di ammissione e omologazione



Fonte: elaborazioni su dati del DWGC, registro SIECIC, Ministero della Giustizia. Concordati preventivi iscritti tra il 2011 e il 2019. Valori destagionalizzati. Le linee verticali tratteggiate sono in corrispondenza delle date dei principali interventi normativi: la linea rossa per il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, quella verde per il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e quella blu per il d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

In concomitanza dell’introduzione del concordato con riserva il numero di iscrizioni è quasi triplicato, mentre i concordati ammessi e omologati sono circa raddoppiati (fig. 24). Il tasso di ammissione dei concordati è diminuito significativamente, mentre il tasso di omologazione è aumentato (fig. 25). La riduzione del tasso di ammissione potrebbe dipendere almeno in parte da un utilizzo strumentale del concordato, sebbene questa sia fisiologica nella misura in cui si facilita l’utilizzo dello strumento anche da parte di soggetti che non hanno ancora elaborato il piano. L’aumento del tasso di omologazione potrebbe far supporre che quando le proposte superano la fase di ammissione esse siano più convincenti. Nel complesso, la possibilità di presentare la domanda con riserva ha avuto un effetto positivo sull’utilizzo della procedura concordataria da parte dei debitori in crisi.

La riforma del 2013 ha ridotto in maniera decisa il numero di domande presentate, che sono circa dimezzate fra il 2013 e il 2015, a fronte di un miglioramento leggero del tasso di ammissione (rimasto ampiamente inferiore ai valori antecedenti alla riforma del 2012) e più marcato del tasso di omologazione. Il numero totale dei concordati omologati ne ha dunque risentito, diminuendo nei due

³⁴ Il tasso di ammissione è dato dal rapporto tra concordati ammessi e quelli iscritti; il tasso di omologa è definito come il rapporto tra numero di procedimenti omologati e quelli iscritti.

anni successivi alla riforma fino a livelli di poco superiori all'introduzione del concordato con riserva nel 2012. Pare dunque che la riforma del 2013 abbia inciso in maniera marginale sull'utilizzo del concordato con finalità strumentale oppure da parte di imprese che non riescono a presentare un piano e una proposta, mentre ha significativamente limitato il ricorso allo strumento da parte dei debitori.

Infine, la riforma del 2015, volta a ridurre i casi in cui le proposte di concordato liquidatorio non offrono utilità significative ai creditori, ha comportato una netta riduzione dei concordati iscritti e in misura ancora maggiore dei concordati ammessi e omologati che, in numeri assoluti, sono scesi sotto il livello anteriore alla riforma del 2012. L'introduzione di limiti quantitativi di soddisfazione dei creditori chirografari nel concordato liquidatorio (quelli più incisi dalla novella del 2015) ha quindi probabilmente bloccato allo stadio dell'ammissione diverse procedure che prima venivano ammesse, approvate dai creditori e omologate. Tuttavia, questo non ha condotto a una selezione positiva della "qualità" delle proposte ammesse, come si evince dal fatto che il tasso di omologazione (procedure omologate/ammesse) è diminuito.

Complessivamente, con la cautela dovuta alla natura meramente descrittiva del dato statistico, si può affermare che l'introduzione del concordato in bianco ha avuto un effetto positivo sul numero di concordati omologati, per quanto nella sua forma originaria possa essere stato oggetto di usi strumentali. Mentre la riforma del 2013 ha influito in misura limitata su questo problema, quella del 2015 ha inciso negativamente su proposte che precedentemente venivano approvate dai creditori e omologate, mentre non pare avere discriminato positivamente rispetto alla "qualità" delle proposte ammesse. Le riforme non hanno dunque comportato un aumento del tasso di ammissione, né di omologazione, ma una netta diminuzione del numero totale di concordati omologati.

5. Considerazioni conclusive

Lo studio ha indagato le principali caratteristiche delle procedure concorsuali. Per quanto riguarda i fallimenti, si è evidenziata una significativa eterogeneità territoriale negli esiti (fallimenti chiusi con o senza riparto) e nella durata delle procedure. Questa è determinata principalmente dalle tempistiche per la liquidazione dell'attivo, che dipendono dai tempi di vendita dei beni dell'impresa fallita e dall'eventuale esercizio di azioni civili. Alcune misure previste dal nuovo codice della crisi d'impresa, entrato completamente in vigore nel 2022, quali le misure di allerta e l'esperimento di un numero minimo di tentativi di vendita da parte del curatore in un predeterminato arco temporale, possono favorire una più rapida liquidazione degli attivi, contribuendo ad una riduzione delle durate. L'eventuale riduzione delle tempistiche dei processi civili derivanti dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura da marzo 2023 potrebbero altresì migliorare il funzionamento della liquidazione giudiziale.

Il funzionamento delle procedure liquidatorie non dipende tuttavia esclusivamente da elementi regolamentari, ma anche da quelli di natura organizzativa. Per quanto siano previste alcune misure per la specializzazione dei giudici e dei professionisti incaricati, requisiti più stringenti per l'esercizio di questi compiti potrebbero contribuire al miglioramento delle liquidazioni giudiziali.

Rispetto al concordato preventivo, l'analisi ha dimostrato che la procedura è utilizzata principalmente a fini liquidatori piuttosto che per assicurare la continuazione dell'attività d'impresa. Inoltre, solo una

parte minoritaria delle domande presentate (circa il 20 per cento) giunge all'omologazione, con la maggior parte che si arena allo stadio dell'ammissione piuttosto che dell'approvazione o dell'omologazione. Se si considera anche la fase di esecuzione del piano, oltre a quella giudiziale, il concordato preventivo ha una durata piuttosto lunga, per quanto inferiore a quella dei fallimenti. L'introduzione del concordato con riserva nel 2012 ha aumentato significativamente sia il numero di domande, sia quello dei concordati omologati. Le riforme del 2013 e del 2015, invece, hanno ridotto sia il numero delle domande, sia dei concordati omologati, senza però migliorare il tasso di ammissione o di omologazione.

Mentre il Codice della Crisi mira a favorire le ristrutturazioni aziendali anche con altri strumenti (la composizione negoziata e il piano di ristrutturazione omologato) non è semplice valutare quali saranno i suoi effetti rispetto al concordato. La ridefinizione del limite fra concordato preventivo e liquidatorio e la maggior flessibilità nella predisposizione delle proposte favoriscono le procedure in continuità, sebbene possano generare un elevato tasso di contenzioso. I vincoli posti alla formulazione della proposta nel concordato liquidatorio, oltre al maggior controllo giudiziario sulla sospensione delle azioni esecutive e cautelari, rischiano invece di comprimere ulteriormente il numero di domande e di procedure omologate.

Infine, sia per le liquidazioni giudiziali sia per i concordati preventivi è indispensabile la pubblicazione di maggiori informazioni sulle procedure, anche relative agli aspetti economici, per consentire una valutazione più approfondita, con i conseguenti benefici per la formulazione di proposte di *policy*.

Riferimenti bibliografici

- Bernstein S., Colonnelli E., Iverson B. (2019), *Asset Allocation in Bankruptcy*, The Journal of Finance, vol. 74.
- Calanca M., Cipollini L., Giacomelli S., Palumbo G., Rodano G. (2022), *Il funzionamento delle procedure esecutive immobiliari tra riforme e pandemia*, Questioni di Economia e Finanza 742.
- Canipek A., Kind A., Wende S. (2021), *Creditor rights, corporate leverage and investments, and the firm type*, mimeo.
- Castelli C., Micucci G., Romano G., Rodano G. (2016), *Il concordato preventivo in Italia: una valutazione delle riforme e del suo utilizzo*, Questioni di Economia e Finanza 316.
- Closset F., Großmann C., Kaserera C., Urban D. (2023), *Corporate restructuring and creditor power: evidence from European insolvency law reform*, Journal of banking and finance, vol. 149.
- Danovi A., Donati I., Forestieri I., Orlando T., Zorzi A. (2020), *Business continuity in times of distress: debt restructuring agreements and composition with creditors in Italy*, Questioni di Economia e Finanza 574.
- Danovi A., Giacomelli S., Riva P., Rodano G. (2018), *Strumenti negoziali per la soluzione della crisi d'impresa: il concordato preventivo*, Questioni di Economia e Finanza 430.
- Financial Stability Board (2022), *Thematic review of out-of-court corporate debt workouts*.
- Garrido J., et al. (2019), *The use of data in assessing and designing insolvency systems*, IMF Working Paper 27.
- McGowan M., Andrews D. (2016), *Insolvency regimes and productivity growth: a framework for analysis*, OECD ECO/WKP(2016)33.
- Rodano G. (2021), *Judicial efficiency and bank credit to firms*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 1322.
- Rodano G., Serrano-Valverde N., Tarantino E. (2016), *Bankruptcy law and bank financing*, Journal of financial economics, vol. 120, 363.
- Stanghellini L. (2007), *La crisi di impresa fra diritto ed economia*, Bologna.
- Vig V. (2013), *Access to Collateral and Corporate Debt Structure: Evidence from a Natural Experiment*, The Journal of Finance, vol. 68.